



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

LOMBARDIA

Legge n.° 11 del 23/07/2024

BUR n.° 30 del 25/07/2024

ID: LO24011

(Scadenza 23/09/2024)

### Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

Con la presente legge, la Regione Lombardia opera una revisione normativa ordinamentale, anno 2024, in diverse materie.

Tuttavia, talune disposizioni di seguito elencate eccedono le competenze legislative attribuite alla Regione e presentano profili di illegittimità costituzionale. In particolare, sono censurate le seguenti disposizioni:

- 1) L'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge in esame, rubricato "Modifiche agli articoli 17, 23, 33, 43 e 48 della legge regionale del 16 agosto n. 26 del 1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" contiene disposizioni che appaiono non allineate con l'ordinamento dello Stato in materia di caccia. La disposizione, modificando l'articolo 23 della legge regionale n. 26 del 1993, inserisce un nuovo comma 5, che disciplina l'uso dei richiami vivi in modo non conforme a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'art. 5, commi 1, 2, 7, 8 e 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. Nell'ordinamento statale "l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA", inoltre, "l'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività" (articolo 4, comma 3, della legge 157 del 1992) e l'attività è limitata

ai soli esemplari di allodola, cesena, tordo, sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

Si evidenzia che il legislatore regionale non introduce limiti all'utilizzo di tale tecnica di caccia come invece avviene nell'ordinamento statale. A tal riguardo si precisa che l'articolo 21, comma 1, lettera p) della legge n.157 del 1992 vieta l'utilizzo dei richiami vivi al di fuori dei casi contemplati nell'articolo 5, che nello specifico non prevede la possibilità di utilizzare come richiami vivi gli uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria. L'art. 5, comma 2, della legge 157 del 1992, inoltre, stabilisce che ogni cacciatore possa detenere un massimo di 40 richiami vivi, dieci unità per ogni specie.

La cattura a fini di richiamo non può essere esercitata dai cacciatori, bensì dai soli impianti autorizzati, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.

La disposizione appare, pertanto, costituzionalmente illegittima, in quanto contrastante con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost., avuto particolare riguardo alla vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente il nucleo minimo di salvaguardia, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. n. 21/2021).

La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, sul punto, affermato che «spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2013, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).

- 2) L'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge in esame, rubricato "Modifiche agli articoli 1,2,3,6, 8, 9 e 10 della legge regionale del 21 ottobre 2022, n.20, recante "Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione degli animali da compagnia", introduce alcune modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 2 recante "Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia".

In particolare, all'articolo 16, comma 1, lettera h), vengono riformulate alcune disposizioni riguardanti il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di impianti destinati all'incenerimento di animali da compagnia.

Dalla lettura della norma risulta che l'autorizzazione di tali impianti da parte dei comuni, singoli o associati avvenga, esclusivamente, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069 del 2009, in aree individuate nell'ambito della pianificazione urbanistica o in altre aree purché compatibili con la pianificazione urbanistica, previo rilascio dei titoli edilizi, ove necessari, e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) alle emissioni in atmosfera, per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive (SCAP),

subordinata all'acquisizione del parere favorevole del dipartimento veterinario territorialmente competente.

Le modalità previste per il rilascio dei titoli autorizzatori richiamando la normativa ambientale unicamente per quanto concerne il quadro emissivo dei citati impianti, sembrano derogare alle altre disposizioni riguardanti l'incenerimento dei rifiuti.

Le norme ambientali applicabili al caso non riguardano soltanto le disposizioni sulle emissioni in atmosfera dell'impianto di incenerimento ma anche le altre disposizioni in materia comprese quelle sugli impianti di gestione dei rifiuti.

L'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, che recepisce il contenuto dell'art. 2, par. 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE stabilisce che i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, compresi gli animali da compagnia, oggetto della norma regionale, contemplati dal citato Regolamento 1069/2009 sono esclusi dal campo di applicazione dalla normativa ambientale di cui alla parte quarta, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di biogas o di compostaggio.

La gestione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (S.O.A.) sono disciplinati dal regolamento 1069/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

Dal punto di vista normativo i SOA compresi i prodotti trasformati non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del d.lgs. 152 del 2006 se disciplinati da altre disposizioni comunitarie, che nel caso specifico hanno contenuto esclusivamente sanitario, ma quando i SOA sono destinati allo smaltimento per incenerimento o in discarica od anche utilizzati in impianti di produzione di biogas e compostaggio devono anche essere valutati come rifiuti e gestiti ai sensi della relativa normativa.

Le due discipline ambientale e sanitaria sono dunque concorrenti e, pertanto, coesistono quando i SOA, e dunque gli animali da compagnia, sono destinati allo smaltimento.

Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (così, ex plurimis, con riferimento allo specifico settore dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, sentenza n. 58 del 2015).

Secondo la costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che il richiamato disposto costituzionale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in tal senso, ex plurimis, sentenze n. 19 del 2019, n. 151 del 2018, n. 244 e n. 154 del 2016, n. 58 del 2015).

Alla luce di quanto rappresentato, l'articolo 16 della legge regionale in esame appare, pertanto, costituzionalmente illegittimo, in quanto contrastante con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., cui è da ricondurre la disciplina dei rifiuti (cfr. Cort. Cost. tra le più recenti, sentenze n. 227 del 2020, n. 289, n. 231, n. 142, n. 129 e n. 28 del 2019, n. 150 e n. 126 del 2018), in grado d'incidere anche sulle ulteriori competenze regionali coinvolte, (ex multis, sentenze n. 215 e n. 151 del 2018, n. 54 del 2012, n. 151 del 2011, n. 225 del 2009, n. 380 del 2007, n. 62 del 2005 e n. 259 del 2004), e, in particolare, con la norma statale interposta a parametro di cui all'art. 3 dell'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che recepisce il contenuto dell'art. 2, par. 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE. Per i motivi già indicati, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale della legge in esame, relativamente agli articoli 8, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera h), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost., riferiti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento alle norme statali ed eurounitarie citate interposte a parametro.

Flash